



COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina



DIPARTIMENTO SEAP - Sviluppo Economico, Attività Produttive, Pianificazione Urbanistica e Patrimonio
Piazza XIX Maggio, 10 - 04024 Gaeta PEC: protocollo@pec.comune.gaeta.lt.it Partita I.V.A. 00142300599

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEL COMUNE DI GAETA

(Art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 e s.m.i. - Art. 9, comma 8, della Legge
Regionale n. 19 del 23 Novembre 2022)



SINDACO	<i>Dott. Cristian Leccese</i>
DIPARTIMENTO SEAP	<i>Dirigente: Arch. Stefania Della Notte</i> <i>Funzionario Tecnico: Arch. Laura Tipaldi</i>
STESURA	<i>Gennaio 2023</i>

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura, contenuti e limiti

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Elaborati del Regolamento

Art. 4 – Efficacia ed ambito di applicazione

TITOLO II PRESCRIZIONI

Art. 5 - Impianti esistenti

Art. 6 - Ambiti territoriali e prescrizioni

Art. 7 – Norme procedurali e prescrizioni di carattere generale

Art. 8 – Integrazione paesaggistica

Art. 9 – Area di pertinenza

Art. 10 – Impianti mobili e coperture microcellulari

TITOLO III ATTUAZIONE

Art. 11 – Ambiti di priorità

Art. 12 – Delocalizzazione impianti illegittimi

Art. 13 – Procedure di approvazione degli aggiornamenti

Art. 14 – Vigilanza e Monitoraggio

Art. 15 – Pubblicazione e Accesso alle informazioni

Art. 16 – Norma finale

TITOLO I

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 – Natura, contenuti e limiti

1. Le presenti norme, unitamente ai contenuti della strumentazione paesistica ed urbanistica vigente nel territorio comunale, disciplinano l'attività di installazione di impianti di telefonia mobile nel Comune di Gaeta che comportino la realizzazione di opere sia fuori terra che nel sottosuolo da chiunque e comunque siano intraprese.

2. Le presenti norme, redatte ai sensi e con gli effetti dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 e s.m.i., nonché dell'art. 9, comma 8, della Legge Regionale n. 19 del 23 Novembre 2022, sono finalizzate ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati al successivo art. 6 del presente regolamento, senza introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e senza incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.

3. Le presenti norme sono altresì redatte in applicazione delle disposizioni in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica di cui agli artt. 43 e segg. del D.Lgs. 259/2003, come modificato con D. Lgs. 207/2021.

4. L'Autorità Comunale esercita tale disciplina e la vigilanza sull'attività qui regolamentata con l'ausilio dei propri organi amministrativi tecnici e consultivi e secondo i poteri ad essa attribuiti dalle vigenti leggi statali e regionali.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della corretta applicazione delle presenti norme, si riportano le seguenti definizioni.
 - a) "Regolamento": il Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile nel Comune di Gaeta;
 - b) "infrastrutture per la telefonia mobile": l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile, tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile, i ponti radio, le microcelle, etc;
 - c) "impianto fisso per telefonia mobile" (I.T.M.): la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza;
 - d) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio

di telefonia mobile, posizionata per sopperire esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su unostesso sito per un periodo non superiore a 180 giorni consecutivi;

e) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto a servizio della telefonia mobile e fissa;

f) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;

g) "esposizione": la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale. Nello specifico si considerano solo le esposizioni ai campi elettromagnetici ad alta frequenza;

h) "limite di esposizione": il valore di campo elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;

i) "valore di attenzione": il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (oltre le 4 ore consecutive);

j) "obiettivi di qualità":

I. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

II. i valori di campo elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate (oltre le 4 ore continuative);

k) "esposizione della popolazione": ogni tipo di esposizione ai campi elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

l) "Gestore": soggetto che gestisce reti di telefonia mobile sia ad uso pubblico che privato;

m) "Autorizzazione": provvedimento rilasciato dal comune ai sensi della vigente normativa urbanistica e di settore ai fini di consentire la realizzazione e/o modifica dell'impianto di telefonia mobile.

Art. 3 – Elaborati del Regolamento

1. Il Regolamento si compone delle presenti norme integrate dall'allegato elaborato grafico denominato "TAV. A – Ambiti territoriali con localizzazione dei siti idonei nel centro abitato e priorità di copertura."

Art. 4 – Durata ed ambito di applicazione

1. Il Regolamento ha durata a tempo indeterminato e verrà aggiornato qualora si renda necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo Titolo III.

2. Il Regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale e contiene la disciplina per il corretto insediamento urbanistico e territoriale dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti.

3. Il Regolamento si attua mediante attivazione di procedure abilitative da inoltrarsi al competente Ufficio Tecnico Comunale conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente per i seguenti interventi:

a. gli interventi aventi rilevanza urbanistica, tra i quali ricadono la nuova realizzazione di un impianto fisso per telefonia mobile e/o di un ponte radio, la sostituzione o la radicale trasformazione di I.T.M. esistenti, ivi incluso il cambiamento totale della banda di frequenze concesionate,

b. gli interventi aventi rilevanza edilizia, tra i quali ricadono anche gli incrementi del numero di antenne, il cambio della loro tipologia, l'incremento della potenza di trasmissione, il cambio della banda di frequenze concesionate, ed ogni altro intervento di modifica ed integrazione che comporti un significativo cambiamento delle caratteristiche tecniche e/o dell'assetto esterno dell'impianto fisso;

c. gli interventi contemplati e per l'installazione di ponti radio su I.T.M. esistenti, di microcelle, di picocelle, di cavi radianti.

4. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un I.T.M. esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato al rilascio di Autorizzazione.

TITOLO II PRESCRIZIONI

Art. 5 - Impianti esistenti

1. Gli I.T.M. esistenti si distinguono come segue:

- I.T.M. esistenti legittimi;
- I.T.M. esistenti illegittimi e compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
- I.T.M. esistenti illegittimi e non compatibili con gli obiettivi del Regolamento;

2. Gli impianti di telefonia mobile insistenti sul territorio comunale si intendono compatibili con gli obiettivi del presente Regolamento se legittimamente autorizzati o sono comunque conformi alle presenti norme.

3. Per gli impianti come sopra distinti sono ammessi i seguenti interventi:

- a) I.T.M. ESISTENTI LEGITTIMI: sono consentiti gli interventi disciplinati per le rispettive aree di appartenenza di cui al successivo art. 6.
- b) I.T.M. ESISTENTI ILLEGITTIMI E COMPATIBILI CON GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO: si tratta di impianti esistenti al momento dell'approvazione del Regolamento, privi di autorizzazione o legittimazione, ma che per la loro localizzazione e tipologia risultano conformi al presente regolamento e non rappresentano elemento di particolare disturbo o alterazione del paesaggio. Per detti impianti è prescritta la immediata rimozione secondo i tempi e le procedure di legge. E' fatta salva la facoltà dell'attivazione tempestiva da parte del responsabile dell'abuso delle procedure di sanatoria, ove previste e ammissibili in conformità alle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia, paesaggistica, di tutela ambientale e di comunicazioni elettroniche.
- c) I.T.M. ESISTENTI ILLEGITTIMI E NON COMPATIBILI CON GLI OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO: si tratta di impianti esistenti al momento dell'approvazione del Regolamento, privi di autorizzazione o legittimazione, che per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo e grave alterazione del paesaggio che non risulta possibile mitigare con eventuali azioni di mascheramento. Per detti impianti è prescritta la immediata rimozione secondo i tempi e le procedure di legge.

Art. 6 – Ambiti territoriali e prescrizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio del Comune di Gaeta viene suddiviso nei seguenti Ambiti territoriali, individuati secondo la delimitazione approvata con D.C.C. n. 35/2012: "**Area extraurbana**" e "**Centro Abitato**".
2. In tutta l'"**Area extraurbana**" è consentita l'installazione degli Impianti di Telefonia Mobile previa presentazione di idonea istanza di Autorizzazione secondo le procedure previste dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. "Codice delle Telecomunicazioni" nonché previa relazione redatta da tecnico specializzato atta a dare evidenza dell'area di copertura servita dall'impianto nonché la capienza del supporto ad ospitare due o più gestori. La tipologia di mitigazione del supporto/palo, laddove necessaria, dovrà essere preventivamente concertata con l'Ufficio Tecnico Comunale e, nel caso di zone sottoposte a vincolo paesaggistico, anche ai fini dell'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 in capo all'Amministrazione Comunale. Onde ridurre l'impatto visivo degli impianti, nell'"Area extraurbana" sono preferibilmente da evitare installazioni prossime di più supporti/pali. Devono altresì rispettarsi le norme di tutela paesaggistica di cui al PTPR con particolare riguardo alle zone individuate come "Paesaggio Naturale", "Paesaggio Naturale Agrario", "Paesaggio agrario di Rilevante Valore", "Paesaggio Agrario di Valore". Nella scelta del sito deve darsi priorità a lotti di proprietà comunale patrimonio disponibile o di proprietà pubblica, laddove questi siano compatibili con le esigenze di erogazione del servizio e presentino condizioni geomorfologiche idonee ad ospitare gli impianti.
3. Nel "**Centro Abitato**" è consentita l'installazione degli Impianti di Telefonia Mobile previa presentazione di idonea istanza di Autorizzazione secondo le procedure previste dal D.Lgs.

259/2003 e s.m.i. "Codice delle Telecomunicazioni" nonché previa relazione redatta da tecnico specializzato atta a dare evidenza della capienza del supporto ad ospitare due o più gestori. La tipologia di mitigazione del supporto/palo, laddove necessaria, dovrà essere preventivamente concertata con l'Ufficio Tecnico anche ai fini dell'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 in capo all'Amministrazione Comunale. Si individuano i seguenti siti, di proprietà pubblica, prioritariamente idonei alla collocazione di impianti di telefonia mobile:

a - Parcheggio Spaltoni/Zona A - A1 di PRG

b - Palazzo della Cultura

c - Caserma Mazzini

d - Punta Stendardo

e - Pinacoteca

f - Campo Sportivo

g - Cimitero

h - Cappuccini

i - Porto Salvo

l - Pizzone Mattatoio

Nei siti a) e c) sono fatti salvi gli impianti esistenti legittimi per atti autorizzativi espressi o legittimati per silenzio assenso. Nei medesimi siti non è consentita la duplicazione di impianti già esistenti, riservando le nuove installazioni esclusivamente ai gestori non ancora presenti nel sito. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di delocalizzare gli impianti esistenti o di adeguarli ad intervenute necessità tecnologiche di copertura del servizio.

Nei siti indicati dalle lettere da b) a e), presenti nel centro storico di S. Erasmo, la tipologia del sistema di mitigazione dell'impianto dovrà preventivamente essere concordata, oltre che con l'Ufficio Tecnico Comunale, anche con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici competente per il territorio.

Nei siti c), d) e i) sono ammessi nuovi impianti esclusivamente previo assenso dell'Agenzia del Demanio, per il ramo competente, nonché dell'Autorità Portuale e della struttura militare ove presenti.

Laddove, per concrete e documentate ragioni di ordine tecnico/burocratico, si riscontrasse l'impossibilità di installare impianti nei siti indicati nella planimetria allegata al presente accordo, è data facoltà ai gestori di proporre siti alternativi, dando priorità a localizzazioni su proprietà pubblica patrimonio disponibile e con esclusione dei siti sensibili come definiti dall'art. 9, comma 7, lett. b) punto 2), della L.R. n. 19 del 23.11.2022, come di seguito riportati:

"gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, gli asili, nonché le strutture di accoglienza socio-assistenziale, gli ospedali, le carceri, gli oratori, i parchi gioco, le case di cura, le residenze per anziani, gli orfanotrofi e le strutture similari, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 5 W". I detti siti sono puntualmente individuati e localizzati dalle destinazioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale del Comune di Gaeta e delle sue successive varianti, nonché dalle destinazioni d'uso degli immobili

esistenti e legittimi, rispondenti alle definizioni cui al menzionato art. 9 comma 7 della L.R. 19/2022.

In tal caso, il rilascio dell'Autorizzazione secondo le procedure di cui al D. Lgs. 259/2003 e s.m.i., è subordinata alla preventiva approvazione della Giunta Comunale.

Nei centri storici di S. Erasmo e Porto Salvo sono in ogni caso da favorire impianti di rete microcellulare ed il rispetto delle Norme di Tutela Paesaggistico Monumentale delineate dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dal vigente PTPR; la tipologia del sistema di mitigazione dell'impianto dovrà preventivamente essere concordata, oltre che con l'Ufficio Tecnico Comunale, anche con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici competente per il territorio.

4. In tutto il territorio comunale deve in ogni caso preferirsi la collocazione su lotti di proprietà comunale disponibile o di proprietà pubblica.

5. Per l'individuazione delle aree e siti in trattazione si rimanda all'allegato elaborato grafico "TAV. A – Ambiti territoriali con localizzazione dei siti idonei nel centro abitato e priorità di copertura", parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 7 – Norme procedurali e prescrizioni di carattere generale

1. L'amministrazione comunale procederà al rilascio di autorizzazioni all'installazione di nuovi impianti nel rispetto dei tempi e delle modalità procedurali stabilite dall'art. 44 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. e previo impegno da parte dei gestori alla rimozione degli impianti esistenti non compatibili con le presenti norme.

2. Onde contemperare tutti gli interessi di ordine generale afferenti al contenimento degli impatti degli impianti sul territorio, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione all'installazione dell'impianto (antenna o microcella), la documentazione allegata all'istanza dovrà, tra l'altro, esplicitare le motivazioni di ordine tecnico/pratico inerenti la scelta del sito e della tipologia di impianto da installare con particolare riferimento alla possibilità di rendere idoneo l'impianto all'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi nello stesso sito, nonché alla possibilità di installare impianti su strutture di supporto già esistenti; la soluzione tecnica proposta sarà concordata con l'Ufficio Tecnico Comunale che valuterà la idoneità dell'impianto all'inserimento all'interno del contesto territoriale interessato, nel rispetto delle presenti norme e delle norme regionali e statali vigenti in materia.

3. Sono soggetti a richiesta di Autorizzazione ex art. 44 del D. Lgs. 259/2003 e s.m.i. i seguenti interventi:

- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b) incremento del numero di antenne;
- c) incremento o modifica delle bande di frequenza già autorizzate;
- d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato.

4. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere preventivo dell'A.R.P.A.:

- a) coordinate dei sistemi radianti;
- b) direzioni di irradiazioni (settori);
- c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS);
- d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
- e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
- f) numero di antenne trasmittenti;
- g) tilt meccanico antenne;
- h) tilt elettrico antenne;
- i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
- j) modello antenne.

5. Gli interventi di natura edilizia inerenti modifiche a parti strutturali degli impianti esistenti che non comportano alterazione dei valori e delle modalità di trasmissione del campo elettromagnetico sono soggetti alle procedure abilitative di cui al DPR 380/2001 e s.m.i., *Testo Unico dell'Edilizia*.

6. Sono sempre ammessi ed autorizzati con le ordinarie procedure edilizie, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici dei loro sostegni e dei volumi di servizio senza modifiche alle caratteristiche del campo elettromagnetico.

7. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica di cui al successivo art. 8 nonché le seguenti prescrizioni:

- a) adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla richiesta di Autorizzazione per gli interventi successivi alla installazione;
- b) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;

- d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
- e) Nel caso in cui vengano realizzati I.T.M. in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.
- f) Dovrà garantirsi lo stato di manutenzione degli impianti e dei sistemi di mascheramento fino al rinnovo nel caso di eccessivo deterioramento. Tale clausola dovrà costituire anche impegno contrattuale nel caso di sito di proprietà comunale.

7. Tutte le installazioni dovranno risultare altresì compatibili con i vincoli e le norme di tutela paesaggistica e monumentale, nonché con le vigenti normative e regolamenti in materia di edilizia ed urbanistica; in ogni caso, l'autorizzazione all'installazione degli impianti su immobili comunque vincolati è subordinata all'acquisizione dei nulla-osta previsti per legge.

8. Tutte le installazioni dovranno acquisire altresì il nulla-osta dell'ARPA competente per il territorio al fine di garantire il rispetto dei limiti sanitari imposti dalle leggi vigenti.

9. Al fine di contrarre i tempi procedurali per l'acquisizione degli atti di assenso necessari a consentire l'installazione degli impianti, qualora sia necessario effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti, l'Amministrazione Comunale si avvarrà dell'istituto della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della l. 241/1990 e s.m.i., attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

10. Il rilascio dell'Autorizzazione è sempre subordinato, nel caso di installazione su proprietà dell'Amministrazione Comunale, alla preventiva stipula di una convenzione/contratto tra il Comune ed il Gestore al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini del ripristino dell'area in caso di dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio, etc.; a tal fine il Gestore dovrà costituire un'adeguata garanzia fideiussoria a favore del Comune, a copertura di tutti gli oneri connessi con l'Autorizzazione. Nell'ambito di tale convenzione/contratto il Gestore dovrà impegnarsi a consentire l'installazione di ulteriori I.T.M. anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.

11. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda di Autorizzazione il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente, ivi inclusa l'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.

Art. 8 – Integrazione paesaggistica

1. In tutto il territorio comunale la realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione delle Infrastrutture per la Telefonia Mobile si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle stesse infrastrutture e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. Gli I.T.M. vanno posizionati prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci.
4. Ogni possibile localizzazione dovrà essere valutata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la trasformazione proposta, mediante esame di riprese e simulazioni fotografiche svolte da almeno due punti di vista significativi, uno vicino ed uno lontano.
5. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
6. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di I.T.M. non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
7. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti. Devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente con quelli originali dell'edificio o dell'infrastruttura e colori che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.
8. Possono essere installate I.T.M. su serbatoi d'acqua. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
9. Ai fini della mitigazione, il locale tecnico posto alla base del sostegno, dovrà essere realizzato con materiali durevoli e coloriture conformi al contesto urbano circostante. Fuori da centri abitati, in presenza di elementi dissonanti con il contesto, l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. La mascheratura potrà essere realizzata mediante specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno. In generale potrà prevedersi anche il parziale interrimento degli impianti.

10. Tutti gli impianti I.T.M. dovranno essere realizzati con materiali atti a garantire la massima durevolezza nel tempo e facilità di manutenzione al fine di assicurare sempre il perfetto mantenimento del decoro della struttura.

11. Tutti gli impianti I.T.M. dovranno essere altresì appositamente insonorizzati allo scopo di rispettare i limiti di emissione acustica previsti nella normativa vigente.

12. La localizzazione dell'I.T.M. deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva e la scelta del sistema di mascheramento e mitigazione dell'impatto dell'impianto con il contesto dovrà concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale in conformità alle prescrizioni sopra riportate

Art. 9 – Area di pertinenza

1. Per la sistemazione delle area di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.

2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, vietandosi depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;

b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite mediante riporto di terreno vegetale;

c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;

d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti con idoneo recinto di protezione. Le recinzioni in calcestruzzo con soprastante rete metallica dovranno essere mascherate con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.

3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.

4. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunali in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di Autorizzazione.

5. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle Infrastrutture per la Telefonia Mobile il gestore è obbligato alla rimessa in pristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune, all'A.R.P.A.

6. A tal fine il gestore, all'atto del rilascio dell'Autorizzazione, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.

Art. 10 – Impianti mobili e coperture microcellulari

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a 180 giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammesso previo il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'Autorizzazione e previa acquisizione dai pareri vincolanti da parte dell'A.R.P.A.
2. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile, che prevedano l'installazione di I.T.M. per un periodo uguale od inferiore a 15 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competente. La denuncia dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti disposti con specifico Decreto Ministeriale.
3. Al fine di consentire la copertura radioelettrica su porzioni del territorio non raggiungibili dagli Impianti di telefonia mobile (ITM), è consentita l'installazione di impianti microcellulari, previa attivazione delle procedure abilitative previste dalla normativa nazionale e comunale vigente e comunicazione all'ARPA. Tali impianti saranno collocati prioritariamente su siti e/o infrastrutture di proprietà comunale e dovranno avere le seguenti caratteristiche: potenza al connettore d'antenna non superiore a 10W e superficie del sistema radiante non superiore a 0,50 mq. Sarà preferita l'installazione all'interno di insegne e su pali di illuminazione e similari in modo da limitare l'impatto visivo degli impianti.

TITOLO III

- ATTUAZIONE -

Art. 11 – Ambiti di Priorità

1. L'attuazione del presente regolamento dovrà avvenire con priorità nella porzione di territorio comunale denominata "Areale Longato - S. Agostino - Erta - Monte Cristo - Vignole - Pozzo Cologno - Ottaviano", di cui alla Tavola A in allegato, e costituita dalla vallata circostante la via di S. Agostino nel tratto che va dall'incrocio con la Superstrada Flacca all'incrocio con la Via dell'Agricoltura.
2. Le Società che gestiscono e garantiscono il servizio pubblico di telefonia mobile nel territorio nazionale attivano le procedure autorizzative per l'installazione e messa in esercizio degli impianti di telefonia mobile atti a garantire il servizio voce e di comunicazione dati in detta area prima di ogni altro sito e, comunque, ed entro e non oltre tre mesi dall'approvazione in

Consiglio Comunale del presente adeguamento. In difetto, l'Amministrazione Comunale attiverà ogni iniziativa consentita dalla legge per garantire il servizio pubblico oggi mancante in detta area.

Art. 12 – Delocalizzazione Impianti Illegittimi

1. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, i gestori provvederanno a rimuovere tutti gli impianti (antenne e microcelle) attualmente esistenti sul territorio illegittimi ed a richiedere l'autorizzazione per i nuovi impianti conformi, garantendo la continuità del servizio sull'intero territorio comunale. Decorso inutilmente il predetto termine di un anno, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione in danno dell'impianto non conforme.

Sono fatte salve le procedure di sanatoria, ove ammissibili nei tempi e nei modi di legge, per gli impianti illegittimi e compatibili con gli obiettivi del presente Regolamento.

2. Nell'ambito dell'azione di adeguamento degli impianti alla presente normativa, sono ammesse proroghe al termine di cui al comma precedente ove incorressero cause ostative non imputabili ai gestori, ivi inclusa la eventuale difficoltà a reperire la disponibilità delle aree.

Art. 13 – Procedure di approvazione degli aggiornamenti

1. I gestori presentano al Comune il proprio programma triennale di sviluppo della rete entro il 15 giugno dell'anno successivo all'approvazione del Regolamento e successivamente ogni tre anni. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione delle Infrastrutture per la Telefonia Mobile esistenti, contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali sia come aree di ricerca, le proposte di modifica o dismissione degli impianti esistenti ed i piani di copertura per i differenti servizi che il Gestore utilizza nell'area comunale (GSM DCS, UMTS,...) considerando i soli impianti esistenti. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del Regolamento anche a medio termine.

2. Laddove presentati, i programmi di sviluppo delle reti sono pubblicati fino al 30 luglio di ogni anno, e comunque per non meno di trenta giorni, su apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale. Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo Pretorio On Line ed eventualmente sulla Home Page del sito internet del Comune, entro il 1 luglio di ogni anno. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.

3. All'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, i soggetti proponenti indicano espressamente quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

4. Entro il termine di cui al precedente comma 2, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.

5. Entro i 60 giorni successivi al termine di cui al comma 2, l'Amministrazione Comunale, valutata la compatibilità dei programmi presentati con gli obiettivi propri fissati dal vigente Regolamento e alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, approva l'aggiornamento del Regolamento o conferma la validità del Regolamento vigente.

6. Il presente Regolamento potrà essere modificato anche qualora si dimostri l'esistenza di altri metodi di distribuzione del segnale telefonico con valori di campo elettromagnetico inferiori a quelli determinati dall'applicazione del regolamento vigente.

7. Oltre alle ragioni di cui al precedente comma 6, il presente Regolamento potrà essere modificato per documentate ragioni di sviluppo e/o innovazione tecnico/gestionale delle reti di telefonia mobile presenti nel territorio comunale, nonché per eventuali sopraggiunte innovazioni normative. Inoltre l'Amministrazione Comunale può in ogni momento procedere ad adeguare o modificare le prescrizioni contenute nel presente Regolamento alle mutate esigenze di pubblico servizio, di tutela della salute e dei valori paesaggistici, previo esperimento degli accordi propedeutici con i gestori di telefonia mobile previsti dall'art. 43, comma 3, del D. Lgs. 259/2003 come modificato con D. Lgs. 207/2021."

Art. 14 – Vigilanza e Monitoraggio

1. Tutte le Infrastrutture per la Telefonia Mobile presenti sul territorio comunale potranno essere sottoposte con cadenza annuale ai controlli ambientali previsti, anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.

2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.

3. Il Comune effettua ed aggiorna annualmente la mappatura del campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale. Gli esiti delle misurazioni effettuate saranno pubblicati sul sito internet del Comune e trasmessi all'ARPA territorialmente competente.

4. Il Comune potrà farsi promotore di specifiche iniziative di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio comunale.

Art. 15 – Pubblicazione e Accesso alle informazioni

1. Gli elaborati del Piano indicati all'articolo 2 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale per la piena e completa divulgazione.

2. Il Comune assicura a tutti gli interessati, aventi titolo, l'accesso ai documenti amministrativi inerenti gli I.T.M. nelle forme previste dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e ai cittadini residenti, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000, assicura le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché l'accesso, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale inerenti la localizzazione di tutte le Infrastrutture per la Telefonia Mobile nel proprio territorio, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 39/1997 e/o per eventuali disposizioni di legge o del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.

3. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche in forma associata con altri comuni.

Art. 16 – Norma Finale

1. Per quanto non specificamente previsto dal Regolamento, si applicano le prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia e, ove compatibili, le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale vigente, dei suoi piani attuativi, del Regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali vigenti.

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA/
SUAP

REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEL COMUNE DI GAETA

(Art. 8, comma 6, Legge n. 36 del 22 Febbraio 2001 e s.m.i. -
Art. 9, comma 8, Legge Regionale n. 19 del 23 Novembre 2002)

-TAVOLA A - AMBITI TERRITORIALI CON LOCALIZZAZIONE DEI SITI IDONEI NEL CENTRO ABITATO E PRIORITÀ DI COPERTURA

Legenda

-  **Siti prioritariamente idonei**
 - a - Parcheggio Spaltoni/Zona A - A1 di PRG
 - b - Palazzo della Cultura
 - c - Caserma Mazzini
 - d - Punta Stendardo
 - e - Pinacoteca
 - f - Campo Sportivo
 - g - Cimitero
 - h - Cappuccini
 - i - Porto Salvo
 - l - Pizzone Mattatoio
-  **Areale con priorità di copertura**
(Longato - S. Agostino - Erta - Monte Cristo
Vignole - Pozzo Cologno - Ottaviano)
-  **Perimetrazione del centro Abitato**
ai sensi della DCC n. 35/2012
-  **Nuova Perimetrazione P.R.U.M.O.**
ai sensi della L.R. n. 1/2020

NB: Le perimetrazioni riportate nella presente
tavola sono indicative, rinviano alle fonti
originali la loro precisa indicazione.

